



ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 4744/3314

STATUTO Fondazione XENIA ETS

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione XENIA ETS"

con sede in Orino (VA).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2) Sedi Secondarie Delegazioni ed Uffici

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della Fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3) Durata

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2110.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della Fondazione, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 4) Assenza Scopo di Lucro

La Fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La Fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 5) Scopi

La Fondazione ha come scopo il supporto di ogni tipo alla vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva e relazionale in un contesto che favorisca la soddisfazione dei loro bisogni, che permetta loro di sentirsi gratificati nel loro operato quotidiano e che promuova le autonomie funzionali per conseguire quanto più possibile l'indipendenza personale e sociale.

Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale e intende operare nei settori dell'assistenza sociale, di cui alla lettera a) dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, e successive modifiche, e della tutela dei diritti civili.

In tale ambito la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività: ospitare persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per periodi di verifica della loro capacità di vita autonoma; ospitare persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per permettere ai genitori, parenti o tutori un periodo di ristoro; organizzare laboratori di ergoterapia, ortoterapia, arteterapia, musicoterapia finalizzati all'acquisizione di abilità necessarie alla vita quotidiana e al miglioramento delle capacità personali (concentrazione, riflessione, formulazione, attenzio-

ne, interazione, etc.); organizzare sedute di riabilitazione cognitiva tramite il metodo Feuerstein, o altro metodo utile, finalizzati all'acquisizione di abilità necessarie alla vita quotidiana e al miglioramento delle capacità personali (concentrazione, riflessione, formulazione, attenzione, interazione, etc.); organizzare laboratori di cucina, taglio e cucito, panificazione, ceramica, o altri tipi di laboratori finalizzati all'apprendimento di semplici attività di tipo "lavorativo" che potrebbero essere impiegate per la ricerca di un vero e proprio impiego; ospitare persone con disabilità e le loro famiglie, parenti e/o tutori per soggiorni di vacanza; organizzare per gli ospiti in soggiorno di vacanza visite a località turistiche, musei, mostre con attività "espressamente dedicate" alle persone disabili; organizzare per gli ospiti in soggiorno di vacanza attività fisiche (passeggiate, gite in bicicletta, etc.) "espressamente pensate" per le persone disabili; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva (eventualmente con personale specializzato) per laboratori di teatro e recitazione, per laboratori di danza o altri tipi di laboratori; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva già esperti in una attività per master-class di approfondimento tenuti da professionisti; organizzare soggiorni temporanei per famiglie in difficoltà che abbiano nel loro nucleo persone con disabilità intellettiva; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva (presidiati da personale specializzato) per periodi di vita in comune finalizzato al miglioramento dell'educazione affettiva; organizzare soggiorni per persone con disabilità intellettiva e per persone "difficili" (presidiati da personale specializzato) per periodi di vita in comune finalizzati al miglioramento personale di entrambi; organizzare, in genere, attività similari che permettano alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di sperimentare e conseguire quanto più possibile l'indipendenza personale e sociale.

Il tutto con esclusione dell'attività professionale riservata.

Art. 6) Attività secondarie, strumentali, accessorie e connesse

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, e qualsiasi eventuale ulteriore atto che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche, ma non esaustivamente, con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, compresa attività finanziaria, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale e, comunque, non nei confronti del pubblico.

Art. 7) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti.

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati;

d) da contributi effettuati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;

f) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

g) da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;

h) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla Fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la Fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117.

Art. 8) Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Art. 9) Raccolta Fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma orga-

nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 10) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, nel pieno rispetto delle norme previste in materia dal D.Lgs.n. 117/2017, in particolare articoli 13, 14 e successive modifiche.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nel rispetto delle norme previste in materia dal D.Lgs. n.117/2017.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, promotori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;

- Partecipanti.

Art. 12) Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori la dottoressa Airoidi Alessandra Maria, nata a Milano il 21 giugno 1962, codice fiscale RLDLSN62H61F205V, e il signor Grasso Luca Carlo, nato a Milano il 18 marzo 1966, codice fiscale GRSL-CR66C18F205Q, che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 13) Partecipanti

La Fondazione si basa sul principio della c.d. "porta aperta".

Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto.

Possono ottenere altresì la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione e impegnandosi ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le leggi in materia, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 14) Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi residenza o sede all'Estero.

Art. 15) Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima ed esprimono pareri non vincolanti in ordine alle linee da seguire per attuare al meglio lo scopo della Fondazione.

Art. 16) Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 17) Organi della Fondazione

Sono organi anche eventuali della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente e Vicepresidente;
- 3) il Direttore Generale;
- 4) il Comitato Scientifico;
- 5) l'Organo di Controllo e Revisore

Art. 18) Domiciliazione

Il domicilio dei componenti degli organi della Fondazione, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o dal Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 19) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da due fino ad un massimo di cinque.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) di diritto, i due Fondatori Promotori;
- b) eventuali altri membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dai Fondatori Promotori.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori, oltre ai Fondatori Promotori, viene scelta tra le persone fisiche Partecipanti ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche Partecipanti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

I Fondatori Promotori restano in carica a vita, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i. Tali nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del termine di 3 anni del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali le persone possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione, nell'ambito dello scopo della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;_____
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto, nei limiti dalla legge consentiti;_____
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;_____
- 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, la proposta di scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente;_____
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto._____
- Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione._____

Art. 20) Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale, o in altro luogo in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi diritto con mezzi che consentano il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima._____

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo fisico e/o le modalità con cui partecipare alla riunione a distanza, nel caso in cui la riunione si tenga anche, oppure esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione._____

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica._____

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo._____

La seduta può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti._____

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto._____

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta._____

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione, steso su apposito libro._____

Art. 21) Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di amministrazione._____

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi._____

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La rappresentanza può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione a singoli amministratori per l'attuazione delle sue delibere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22) Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

1) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

2) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 24) Organo di Controllo

Nella Fondazione deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi e con le funzioni di cui all'art 30 del Decreto legislativo

03/07/2017, n. 117 e successive modifiche. _____
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. _____

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. _____

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. _____

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. _____

L'organo di controllo è scelto e nominato dai Fondatori Promotori. _____
Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. _____

L'organo di Controllo resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. _____

Art. 25) Scioglimento

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei Fondatori Promotori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. _____

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli. _____

La Fondazione, sentiti i Fondatori Promotori, può operare trasformazioni, fusioni o scissioni, nel rispetto dell'art 42 bis Cod. Civ. e delle altre norme di legge in materia, con altri enti del terzo settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. _____

Art. 26) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e in particolare le norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). _____

F.to Alessandra Maria AIROLDI _____

F.to GRASSO Luca Carlo Maria _____

Firmato: Francesco Santopietro I.S. _____

Certifico io sottoscritto Avv. Francesco Santopietro, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia - su supporto informatico - è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati - su supporto cartaceo - ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, la data del presente documento digitale è la data di apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: Francesco Santopietro Notaio.